

Regione Liguria

Giunta Regionale - Atto N° 500-2024 - Seduta N° 3872 - del 23/05/2024 - Numero d'Ordine 24 Prot/2024/621548

Approvazione del documento “Disposizioni applicative in attuazione degli articoli 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art.22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43 c.2 della legge regionale 10 luglio 2020 n. 15 “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione” con relativa modulistica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Regolamento UE n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- la legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri”;
- la legge 4 novembre 2010 n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;
- il D. Lgs 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.P.R. 285/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo Stato-Regioni recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003”;
- la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- la legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- la legge regionale 22 dicembre 2015 n. 25 “norme in materia di cimiteri per animali”;
- la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
- la legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 “Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi”;
- la legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione”;
- il Regolamento regionale in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
- il Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’art. 3 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 25 , “norme in materia di cimiteri per animali” n. 3 emanato il 27 ottobre 2017;

VISTI INOLTRE:

- la D.G.R. n. 28 del 22 gennaio 2010 ad oggetto “Approvazione nuovo modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria;
- il D.D.G. n. 6160 del 19 settembre 2023 ad oggetto “Istituzione del Gruppo di Lavoro tecnico regionale per l’attuazione di quanto previsto al comma 3, ad esclusione del punto c), della L.r. 15/2020 “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali da affezione”;
- il successivo D.D.G. n. 1448 del 27 febbraio 2024 ad oggetto “Modifica dei componenti del Gruppo di Lavoro tecnico regionale per l’attuazione di quanto previsto al comma 3, ad esclusione del punto c), della L.R. 15/2020 “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali da affezione”.

PRESO ATTO che il già citato D.D.G. 6160/2023 attribuisce al Gruppo di Lavoro tecnico funzioni di consultazione, condivisione e formulazione di linee di indirizzo per l’attuazione della citata L.r. n. 15/2020, in particolare per gli art. 3 c.2.; art. 7 c.1 e c.11; art. 15; art.22 c.3.; art.24 c. 5; art.37 c.3 e art. 43 c.2, volte a garantire

la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle convinzioni religiose e culturali di ogni persona, a tutela degli interessi degli utenti e dei servizi stessi e ad assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti, garantendo sempre la tutela della salute della comunità e dell'ambiente;

PRESO ATTO altresì che il Gruppo di lavoro tecnico regionale nelle riunioni del 26/04/2024 e del 10/05/2024 ha approvato il documento "Disposizioni applicative in attuazione degli articoli 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art.22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43

della legge regionale 10 luglio 2020 n 15 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione" con relativa modulistica, formulando le linee di indirizzo per l'attuazione della legge succitata con particolare riguardo:

- ai requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori, dei rispettivi ambiti di accoglienza e le relative norme gestionali;
 - ai requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
 - ai requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
 - ai requisiti strutturali, gestionali e professionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre;
- alle caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- all'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
 - alla modulistica unificata da adottare;

DATO ATTO che con l'approvazione del documento suddetto, in particolare:

- vengono stabilite le procedure per l'iscrizione all'elenco regionale delle imprese che esercitano l'attività funebre, dei responsabili e degli addetti, come previsto dall' art 6 c. 2 lett. e, della L.R. 15/2020;
- vengono stabiliti i criteri per lo svolgimento dei corsi regionali di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre e per il settore cimiteriale e che verranno erogati da organismi formativi accreditati.

RITENUTO opportuno approvare il documento "Disposizioni applicative in attuazione degli articoli 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art.22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43 c.2 della legge regionale 10 luglio 2020 n 15 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione" con relativa modulistica adottato dal citato Gruppo di lavoro tecnico regionale ed allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale: SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità Angelo Gratarola,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di approvare il documento "Disposizioni applicative in attuazione degli articoli 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art.22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43 c.2 della legge regionale 10 luglio 2020 n 15 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione" con relativa modulistica", allegato 1 alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto rispondente alla finalità di formulare linee di indirizzo per l'attuazione della citata L.R. n. 15/2020 come indicato dall' art. 3 c.2;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;
- di notificare il presente provvedimento ad ANCI Liguria, alle AA.SS.LL e ai comuni liguri ed alle Associazioni di settore;
- di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Allegato 1

Disposizioni applicative in attuazione degli articoli 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art. 22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43 c.2 della legge regionale 10 luglio 2020 n 15 “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione” con relativa modulistica

Disposizioni generali

1. Principi e finalità

1.1 La Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, garantisce la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle convinzioni religiose e culturali di ogni persona e tutela gli interessi degli utenti e dei servizi stessi; assicura inoltre, la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti, garantendo sempre la tutela della salute della comunità e dell'ambiente.

1.2 Le disposizioni attuative della presente Delibera disciplinano l'attuazione delle norme di cui agli art. 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art.22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43 c.2 della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15; richiama e fa proprie, altresì, le definizioni di cui all'art. 2 della stessa legge, integrandole con le necessarie interpretazioni e procedure.

1.3 Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 15/2020 i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, nei loro regolamenti con la relativa modulistica unificata adottata nel presente provvedimento, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione.

a) Requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori

2. Caratteristiche e modalità di realizzazione dei cimiteri e dei loculi stagni

2.1 Le presenti disposizioni si applicano nel caso di costruzione di nuovi cimiteri ovvero di ampliamento e/o ristrutturazione dei cimiteri esistenti, fermo restando l'adeguamento minimo richiesto riportato nelle presenti disposizioni.

2.2 Fermo quanto previsto all'art. 29 della L.R. 15/2020, i cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dal R.D. 1265/1934 e dal D.P.R. 285/1990. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità per il drenaggio delle acque al fine di favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza e profondità dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a una profondità di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione (art. 57 DPR 285/1990 “Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria”). La profondità della fossa dev'essere compresa tra 1,5 e 2 metri.

2.3 La tumulazione dei defunti, di cui all'art. 37 della L.R. 15/2020, avviene in loculi stagni aventi le caratteristiche definite dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

2.4. Per le tumulazioni in loculo a tenuta stagna si utilizza il doppio cofano, in metallo, dotato di valvola, ed in legno, rispondenti alle norme vigenti.

3. Caratteristiche e modalità di realizzazione dei loculi aerati

3.1 I loculi aerati, di cui all'art. 37 c.3 della legge regionale 15/2020, prevedono sistemi che garantiscano un idoneo trattamento sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere, mediante l'utilizzo di soluzioni tecniche, anche costruttive, atte a favorire i processi di mineralizzazione.

3.2 I loculi aerati sono realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o mediante ristrutturazione di quelli esistenti.

3.3 Le caratteristiche costruttive sono quelle previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, ad eccezione delle soluzioni tecniche per la raccolta degli eventuali liquidi prodotti e per la fuoriuscita dei gas di decomposizione della salma, disciplinate dai sotto elencati punti da 3.4 a 3.10.

3.4 La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione avviene mediante un sistema di aerazione per singolo loculo o mediante l'utilizzo di canalizzazioni per gruppi di loculi. In entrambi i casi sono adottati i sistemi di depurazione di cui ai punti da 3.5 a 3.9.

3.5 Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico oppure di soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire nel tempo che non vi sia percezione olfattiva

in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di decomposizione della salma. Le caratteristiche tecniche del filtro dovranno essere certificate in laboratori accreditati secondo la norma UNI EN 13725:2022 e successive modificazioni.

La capacità di depurazione del filtro, che deve protrarsi per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo, deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione. La percezione olfattiva dovrà essere oggetto di misurazione secondo le norme tecniche UNI- EN 13725:2022

In ogni caso, i parametri di efficacia, per il periodo di funzionamento del sistema, rispetto ai principali composti volatili rinvenibili nei gas di putrefazione sono quelli previsti dalla norma francese AFNOR NF P98 - 049, ovvero:

- a) 95% +/- 5% per ammoniaca (NH₃) e acetone (CH₃COCH₃);
- b) 99% +/- 1% per l'etilmercaptano (CH₃CH₂SH);
- c) Idrogeno solforato e metano.

3.6 I filtri riportano impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.

3.7 La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta all'esterno del loculo in apposito luogo confinato, avente le caratteristiche di cui ai punti successivi, mediante apposita canalizzazione del percolato utilizzando una tubazione stagna o in alternativa all'interno del loculo (da preferire). In tal caso è fatto obbligo di introdurre nella cassa prima della sua chiusura, sostanze adsorbenti i liquidi e favorenti il processo di decomposizione della salma.

3.8 In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro sono garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi, e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

3.9 In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuale percolazione di liquidi, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato ed opportunamente dimensionato, garantendo l'impermeabilizzazione del sistema per evitare la contaminazione della falda e il suo corretto trattamento per evitare contaminazioni dell'ambiente.

3.10 Il loculo è realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, se non attraverso le apposite canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas. Le casse per la tumulazione in loculo aerato sono costituite dalla sola cassa di legno, con eventuale sacco biodegradabile o barriere per distanze da percorrere di oltre Km. 100, realizzate secondo le disposizioni vigenti.

3.11 È vietata la tumulazione aerata di feretri dotati di cassa di metallo.

3.12 È vietata la tumulazione aerata di feretri di defunti la cui morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse previste dal successivo punto 12 delle presenti disposizioni.

3.13 Le estumulazioni ordinarie dai loculi aerati si eseguono allo scadere della concessione e comunque non prima di dieci anni dalla tumulazione.

3.14 Il parere igienico sanitario dell'A.S.L. competente non sarà necessario in caso di utilizzazione di loculi già esistenti a cui vengano applicati sistemi mobili di filtrazione dei gas e di raccolta dei liquidi. In tale caso sarà sufficiente la preventiva comunicazione all'A.S.L. della modifica del loculo oggetto di utilizzazione.

4. Requisiti strutturali dei crematori e modalità operative

4.1 Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione i cui contenuti sono specificati nel piano regionale dei crematori, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali e orografiche del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie e costruttive dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti in relazione al numero di forni che saranno installati, considerando anche gli eventuali ampliamenti futuri sulla base delle norme vigenti in materia, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, l'entità e la tipologia del personale che sarà destinato al funzionamento della struttura.

4.2 Nella realizzazione dei crematori, di cui all'art. 45 della legge regionale 15/2020 sono predisposte sale attigue agli stessi per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, di dimensioni idonee in relazione ai cicli di cremazione previsti. In tali locali deve essere garantita una temperatura idonea alla conservazione dei cadaveri per il tempo necessario prima della cremazione. Inoltre, il crematorio dovrà essere dotato di un locale deposito refrigerato per la conservazione delle salme, con una capienza minima pari alla capacità massima di feretri trattabili in due giorni dalle linee di cremazione presenti e di dimensioni tali da consentire la movimentazione meccanica dei feretri, da collocarsi anche in locale separato.

4.3 Le sale destinate all'esposizione e al deposito dei feretri, la sala dell'impianto, i corridoi e comunque tutte le aree di deposito/magazzino, in considerazione della contiguità delle stesse e dei percorsi necessari allo svolgimento delle attività, sono dotate di idonea illuminazione e ventilazione, di pavimenti lavabili e disinfettabili, di pareti lavabili e disinfettabili fino a m 2 di altezza e di acqua corrente in lavabi con comando di erogazione non manuale. Il pavimento deve essere realizzato in modo da facilitare lo scolo delle acque di lavaggio

che vanno correttamente smaltite in fognatura.

4.4 Le casse per la cremazione hanno le caratteristiche di cui al punto 7.

4.5 Fatte salve le autorizzazioni ambientali già rilasciate, è consentita la cremazione dei feretri dotati di rivestimento interno in metallo (in genere lamiera zincata), unicamente in caso di estumulazioni ed esumazioni, presso i crematori aventi impianti di depurazione dei fumi di combustione che consentano il loro corretto abbattimento, attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. I parametri di funzionamento e i limiti di emissione saranno specificatamente indicati nell'autorizzazione ambientale prevista ai sensi del D.lgs. n. 152 del 6 aprile 2006 e ss.mm.ii. Tale operazione è vietata per gli impianti esistenti, se non specificatamente autorizzata, fatto salvo l'adeguamento degli impianti di abbattimento e il rilascio di una nuova autorizzazione.

4.6 Per quanto concerne la cremazione di resti mortali, a seguito di estumulazione o esumazione per rotazione cimiteriale, trascorsi almeno vent'anni dalla tumulazione e dieci anni dall' inumazione, è consentita la traslazione anche presso gli impianti crematori. La traslazione, il trasferimento dei resti mortali è da eseguire nel rispetto delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sia del personale che della popolazione, verso locali appositamente predisposti nell'impianto di cremazione.

4.7 Come previsto dal comma 3 dell'art.46 della L.R. 15/2020, considerate le attuali caratteristiche costruttive dei dispositivi elettromedicali, quali pace-maker e ICD, non è più necessario il loro preventivo espianto, pertanto gli impianti crematori possono ricevere direttamente le salme portatrici di quest'ultimi, ad esclusione dei dispositivi alimentati con batterie a radio nuclidi.

b) Requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e norme gestionali

5. Requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale

5.1 Le strutture destinate al servizio obitoriale, di cui all'art. 15 della legge regionale 15/2020, rispondono ai requisiti minimi previsti dalle norme (D.P.R. 285/1990; D.P.R. 14 gennaio 1997).

Sono istituite nell'ambito del cimitero del Comune stesso o in consorzio con altro Comune, o presso ospedali o altri istituti sanitari.

5.2 Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione, di cui all'art. 12 del D.P.R. 285/1990, è predisposto un servizio di sorveglianza e/o un sistema di rilevazione e segnalazione a distanza, fisso o amovibile, per la sorveglianza del cadavere, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita durante l'intero periodo di osservazione.

5.3 L'addetto al servizio obitoriale assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

5.4 Le strutture obitoriali pubbliche e private non possono essere date in gestione a operatori esercenti l'attività funebre, e non sono gravate di alcuna tariffa.

c) Requisiti dei mezzi di trasporto funebre, delle autorimesse e dei cofani funebri

6. Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e autorimesse

6.1 I mezzi di trasporto funebre sono dotati di un comparto destinato al posizionamento del feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e sanificabile.

6.2 Tali mezzi sono inoltre attrezzati con idonei sistemi che impediscono lo spostamento del feretro durante il trasporto.

6.3 Prima della messa in servizio dell'automezzo, l'esercente dell'attività funebre titolare del medesimo deve richiedere l'idoneità del mezzo e dell'eventuale autorimessa al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, per il riconoscimento del libretto sanitario - idoneità del carro funebre (modello A, in allegato).

6.4 Annualmente, il titolare del mezzo autocertifica il mantenimento delle caratteristiche di idoneità sanitaria del carro funebre (modello B, in allegato) e dell'assenza di avvenute variazioni strutturali, oltre alla permanenza nell' abituale autorimessa. Il modello B deve essere trasmesso all'ASL competente per territorio e allegato in copia al libretto sanitario; alternativamente è possibile la vidimazione del libretto, previa verifica dell'automezzo, da parte della ASL competente per territorio (modello A, Sez. "Attestazione dichiarazione annuale di mantenimento idoneità sanitaria del carro funebre", in allegato).

Ogni cinque anni si rende obbligatorio il rinnovo della certificazione di idoneità del mezzo e delle autorimesse da parte della ASL.

6.5 Il libretto sanitario, completo delle autocertificazioni annuali, deve essere conservato sul veicolo in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza; detta documentazione può essere conservata

anche su supporto informatico. Per i trasferimenti al di fuori del territorio regionale, è necessaria la certificazione prevista dai precedenti punti 6.3 e 6.4 del mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo rilasciata dalla ASL, nel rispetto della normativa statale.

6.6 Le rimesse per il ricovero dei mezzi funebri, dichiarate in fase di presentazione della SCIA devono essere provviste di idonei sistemi per la pulizia e la sanificazione di tali mezzi. Per il lavaggio degli automezzi e per le operazioni straordinarie si può esternalizzare il servizio ad azienda specializzata a seguito di regolare contratto. Le rimesse, quando separate dall'attività e destinate al solo ricovero degli automezzi, devono essere comunque dotate di lavandino con acqua corrente e servizi igienici.

6.7 I sistemi di pulizia e sanificazione possono essere fissi o portatili purché conformi alla normativa vigente ambientale.

6.8 L'A.S.L. competente per territorio effettua controlli a campione sui mezzi e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui alle presenti disposizioni e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

6.9 I modelli della documentazione di cui ai punti 6.3, 6.4 e 6.8 sopra indicati sono riportati nei modelli A e B del presente Allegato 1 ai sensi dell'art. 3 lett. h della legge regionale 15/2020.

7. Requisiti dei cofani funebri

7.1 I requisiti e le modalità costruttive dei cofani da impiegare nei servizi funebri rispondono alle disposizioni vigenti nazionali e norme UNI di settore ed ogni variazione dovrà essere idonea alla uniformità dei cofani sull'intero territorio nazionale.

7.2 Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, i requisiti per la costruzione delle casse lignee ad uso funerario, di cui all'art. 20 della legge regionale 15/2020, i quali sono stabiliti dalle norme tecniche UNI 11520¹ e 11519².

In particolare:

a) per l'inumazione le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;

b) per l'uso crematorio le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui ai punti 7.3 ed appendice A.3 della norma UNI 11520; valgono le previsioni della nota 2 del punto 7.3 della norma UNI 11520 per la realizzazione di cofani con spessore inferiore e minore impatto ambientale;

c) per la tumulazione in loculo stagno le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.1 della norma UNI 11520;

d) per la tumulazione aerata, le casse lignee, rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;

e) per ogni altra caratteristica relativa ai contenitori interni, involucri, dispositivi ed accessori si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed alle conseguenti autorizzazioni ministeriali, raccomandando il rispetto delle norme UNI EN 13432³ o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità.

7.3 L'utilizzo di casse in materiale sintetico biodegradabile, comunque previamente autorizzate dal Ministero della Salute, è soggetto al rispetto delle norme tecniche UNI EN 14995.

d) Requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre

8. Requisiti professionali delle imprese esercenti attività funebre

8.1 Ai fini della costituzione e del costante aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese che esercitano l'attività funebre, dei relativi responsabili e addetti, come previsto dall' art. 6 c. 2 lett. e della legge regionale 15/2020, ciascun titolare, qualunque sia la propria natura, che intende avviare l'attività funebre o debba modificare i dati, invia al SUAP del Comune competente il modello C (in allegato), comprensivo di apposita informativa, fornita dal Comune, a garanzia del rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di diritto alla riservatezza e al trattamento dei dati, contenente i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività funebre in possesso dell'impresa. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, ogni Comune, titolare di SCIA, comunicherà al settore competente della Regione ed alla ASL competente per territorio, i dati minimi per aggiornare l'elenco in oggetto (Ragione sociale e P.IVA/ C.F. di ciascuna impresa, Cognome nome dei responsabili con regolare attestato formativo; Cognome e nome degli addetti e relativa qualifica con regolare attestato normativo).

8.2 A seguito delle presenti disposizioni, per equiparare la comunicazione di tutti i dati da parte di tutte le imprese esercenti attività funebre alla data del presente atto, in sede di prima applicazione, si richiede al Titolare dell'attività preesistente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di presentare presso il SUAP del Comune di appartenenza l'aggiornamento o la variazione dei dati della SCIA di cui alla L.R. n° 15 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. inviando il modello C, comprensivo di apposita informativa, fornita dal Comune, a

garanzia del rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di diritto alla riservatezza e al trattamento dei dati, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, ogni Comune, titolare di Scia, comunicherà al settore competente della Regione, i dati minimi per aggiornare l'elenco in oggetto (Ragione sociale e P.IVA/ C.F. di ciascuna impresa, Cognome nome dei responsabili con regolare attestato formativo; Cognome e nome degli addetti e relativa qualifica con regolare attestato normativo).

8.3 Gli obblighi di cui ai punti 8.1 e 8.2 vigono anche per i centri servizi funebri o consorzi di cui all'art. 6, c. 2, lett. b, L.R. 15/2020).

8.4 La Regione Liguria, ai sensi della L.R. 15/2020, sulla base dei dati ricevuti, provvede a pubblicare, entro 13 mesi dalla data di entrata in vigore della presente, tramite Decreto del Dirigente del settore competente di Regione Liguria, l'elenco delle imprese autorizzate a svolgere attività funebre, dei relativi direttori tecnici/responsabili e degli addetti. Annualmente, nel caso di variazioni comunicate dai comuni, il suddetto Settore provvederà ad aggiornare il decreto succitato con quanto comunicato nell'anno precedente dai comuni.

8.5 I dati dell'elenco di cui al precedente comma saranno messi a disposizione e saranno utilizzati dagli organi di controllo in fase di ispezione dell'attività, tra cui l'ASL competente per territorio.

9. Requisiti professionali e formativi delle figure professionali per l'esercizio dell'attività funebre e cimiteriale

9.1 Tutte le figure professionali di cui al presente paragrafo sono soggetti al rispetto delle norme di tutela dei dati sanitari trattati e della privacy.

9.2 Fermo restando, l'obbligo per l'attività funebre di garantire continuativamente i requisiti strutturali e i requisiti organizzativi, in particolare la disponibilità costante del personale occupato con funzioni di necroforo così come all' art. 6 comma 2, lett. a), numero 5, della legge regionale 15/2020, le figure professionali interessate dalla presente disciplina, di cui all'art. 7 c. 2 della legge regionale 15/2020, devono essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico pratiche, in attinenza allo svolgimento delle loro mansioni; in particolare, come previsto dagli allegati alla presente, si distinguono:

per il settore funerario

- 1.1 responsabile della conduzione attività/addetto alla trattazione degli affari;
- 1.2 operatore funebre/necroforo/addetto al trasporto funebre.

Per il settore cimiteriale

- 1.3 direttore cimiteriale;
- 1.4 addetto cimiteriale o necroforo;
- 1.5 operatore addetto alla conduzione di impianti di cremazione.

9.3 I corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre (per le mansioni 1.1, 1.2) ed i corsi per il settore cimiteriale (per le mansioni 1.3 e 1.4 e 1.5) debbono essere erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni o da associazioni del settore.

I corsi dovranno essere conformi ai requisiti approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 8 novembre 2013, n. 1385 "approvazione linee guida riconoscimento attività formative svolte da privati".

9.4 Al fine dell'ammissione ai corsi di formazione oltre al compimento del diciottesimo anno di età, e a quanto previsto dall'art. 7 c. 8 L.R. 15/2020 si specifica che, per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per i cittadini stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. In mancanza di idonea documentazione attestante il livello anzidetto, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido o dimostrare l'attesa di rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di inizio del corso di formazione.

9.5 Struttura del percorso formativo.

La durata dei percorsi formativi varia a seconda della figura professionale di riferimento.

Settore funebre

Per tutti profili è previsto un percorso base comune di 36 ore.

Responsabile della conduzione dell'attività/Addetto alla trattazione degli affari 60 ore (di cui 36 percorso base);
operatore funebre o necroforo/addetto al trasporto funebre percorso base 36 ore.

Settore cimiteriale

Direttore cimiteriale 60 ore;

addetto cimiteriale o necroforo 24 ore;

operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione 36 ore.

Ciascun corso deve prevedere la presenza di un numero di allievi non superiore ai 25.

Per il personale operante in entrambi i settori (funebre e cimiteriale) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore a dieci anni nell'arco degli ultimi venti anni, in qualità di titolare o dipendente con regolare e continuativo rapporto di lavoro, la durata dei percorsi formativi è ridotta nella misura del 50 per cento, da intendersi diminuita in proporzione a ciascun modulo formativo di cui agli allegati K1 e K2.

L'erogazione del percorso in modalità FAD/e-learning dovrà essere svolta secondo l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle "Modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome" approvato in CSR il 3 novembre 2021, recepito con deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1076.

È consentito un massimo di assenze pari al 25% del monte ore complessivo.

9.6 Il personale già operante, al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nell'ambito del settore funebre/cimiteriale, privo del requisito formativo di cui al presente atto, dovrà conseguirlo entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente disposizione.

Sono esentati dalla frequenza del percorso formativo e dal relativo esame coloro che:

- in possesso di attestati formativi in materia acquisiti precedentemente alla data dell'entrata in vigore della L.R. 15/2020;
- gli addetti in qualità di titolare o dipendente con regolare o continuativo rapporto di lavoro in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni, sono totalmente esenti dalla frequentazione dei corsi formativi.

9.7 Contenuti della formazione

Settore funebre

La formazione teorica di base (36 ore), obbligatoria per tutte le figure operanti nel settore funebre include i seguenti argomenti, secondo quanto previsto dall'allegato K1:

- autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura, alla cremazione e certificazioni/attestazioni mediche;
- norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto;
- obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
- cimiteri e requisiti minimi, operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
- norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
- norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
- mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

La formazione teorica-specialistica (24 ore), aggiuntiva rispetto a quella sopra indicata, svolta dal Responsabile della conduzione dell'attività e dall'Addetto alla trattazione degli affari percorso, include i seguenti argomenti, secondo quanto indicato in allegato K2:

- normativa che regola i rapporti di lavoro;
- obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- conduzione del personale e dell'impresa;
- principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;
- rapporti con i dolenti e problematiche del lutto;
- qualità del servizio e cerimoniale;
- aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.
- principi e relative azioni per la tutela della privacy;
- riti ed usi religiosi.

Settore cimiteriale

Percorso per Direttore cimiteriale (60 ore), secondo quanto disposto negli allegati K1 e K2:

- autorizzazioni alla sepoltura, alla cremazione e certificazioni / attestazioni mediche;
- obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
- aspetti amministrativi, normativi e regolamenti cimiteriali (cimiteri e requisiti minimi, operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori);
- procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
- nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale ivi compresa la gestione dei rifiuti cimiteriali;
- norme che regolamentano i rapporti di lavoro;

- obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- conduzione del personale e dell'impresa;
- principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;
- rapporti con i dolenti e problematiche del lutto;
- aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.
- principi e relative azioni per la tutela della privacy;
- riti ed usi religiosi.

Percorso per Addetto cimiteriale o necroforo (24 ore) secondo quanto disposto nell' allegato K1:

- autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura, alla cremazione e certificazioni / attestazioni mediche;
- norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto; (esecuzione del trasporto: regole comportamentali);
- obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
- cimiteri e requisiti minimi, operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
- norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
- norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
- mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

Percorso per Operatore addetto alla conduzione di impianti di cremazione (36 ore) secondo quanto disposto nell'allegato K1:

- autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura, alla cremazione e certificazioni / attestazioni mediche;
- norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto; (esecuzione del trasporto: regole comportamentali);
- obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
- cimiteri e requisiti minimi, operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
- norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
- norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
- mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

Etica della professione

9.8 Requisiti per i docenti. I docenti dei corsi, rispetto alla materia d'insegnamento, devono essere in possesso di adeguato titolo di studio, quale medicina legale o titolo equipollente e, per gli argomenti non di esclusiva pertinenza medica, può essere impiegato personale sanitario che esegue i controlli o comunque figure professionali con esperienza sulle tematiche specifiche inerenti alla gestione delle agenzie funebri ed i servizi cimiteriali, almeno triennale, dimostrabile anche attraverso il curriculum vitae, avendo riguardo ad evitare conflitti di interesse.

9.9 Verifica finale. I corsi di formazione in argomento devono prevedere, per chi ha frequentato almeno il 75% delle ore complessive del percorso, il superamento di un esame di verifica finale.

La verifica finale dei corsi è data da una prova scritta basata su un questionario di domande a risposta multipla (di cui una esatta) in numero di:

- 20 per i corsi di durata 24 ore e 36 ore;
- 30 per i corsi di durata 60 ore.

Oltre i 4/10 di risposte errate nella prova scritta il percorso formativo è da ritenersi non superato.

Seguirà una prova orale a conferma del grado di apprendimento o a superamento delle carenze evidenziate nella prova scritta.

La prova deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Al superamento della verifica il soggetto attuatore rilascia un "Attestato di frequenza e profitto".

I partecipanti che non raggiungono l'idoneità nelle prove di verifica devono intraprendere un nuovo corso di formazione. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente, siano già dipendenti è possibile continuare a svolgere le loro mansioni solo per 12 mesi dalla data della verifica.

9.10 La verifica finale di apprendimento si svolge alla presenza di una Commissione esaminatrice nominata dai soggetti attuatori.

Deve essere composta da almeno tre componenti, individuati tra i docenti ed esperti del corso.

Per i corsi di Responsabile della conduzione dell'attività, Addetto alla trattazione degli affari e Direttore cimiteriale, la commissione dovrà essere composta da:

-un membro rappresentante di una delle Federazioni nazionali del comparto, diversa dal gestore di corso di formazione;

-due rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, uno scelto tra il personale sanitario che esegue i controlli presso le imprese, dei mezzi e delle autorimesse, di comprovata esperienza nel settore, ed uno della Medicina Legale;

-due componenti individuati tra i docenti ed esperti del corso.

9.11 I programmi dell'attività formativa contemplati nei presenti paragrafi sono definiti anche negli allegati K1 e K2 delle presenti disposizioni.

e) Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

10. Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private fuori dai cimiteri e la tumulazione privilegiata fuori dai cimiteri

10.1 Le cappelle private fuori dai cimiteri, di cui art. 42 della legge regionale 15/2020 sono disciplinate dagli articoli 101, 102, 103 e 104 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.

Le cappelle private sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali, sentita la ASL di riferimento. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

10.2 La tumulazione privilegiata di cui all'art. 43 della legge regionale 15/2020, è disciplinata dall' art. 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.

La domanda per l'autorizzazione della tumulazione privilegiata (art. 43 c. 2 della legge regionale 15/2020) potrà essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura.

Le fasi in cui si dovrà articolare il procedimento sono le seguenti:

a) istanza dell'interessato in carta legale, corredata della seguente documentazione:

- certificato di morte e della causa di morte;

- biografia dell'estinto corredata da ogni possibile documentazione dei meriti per cui si richiede la tumulazione privilegiata;

- nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all'art. 1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia luogo di culto;

- nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;

- documentazione relativa alla costruzione della tomba (destinazione di piano regolatore della zona interessata nonché permesso di costruire) o del luogo di sepoltura prescelto, se già esistente, ivi compreso il Parere degli Enti competenti (Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali) quando la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi a edifici monumentali ed in alternativa certificazione che detti edifici non sono soggetti a vincoli, tra cui quelli del D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La presente documentazione deve essere inviata anche alla ASL competente per territorio per l'istruttoria attinente agli aspetti tecnici ed igienico-sanitari.

b) atto autorizzatorio del Sindaco del Comune presso il quale si chiede la sepoltura rilasciato in bollo. Ai fini del mantenimento dell'opera, se necessario, si procede al rilascio di specifiche fideiussioni.

c) comunicazione dell'interessato.

La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba corredata di planimetria in scala non inferiore a 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate). Ulteriori dettagli da inserire nella relazione tecnica, si possono reperire dagli uffici tecnici comunali.

f) Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione

11. Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione.

11.1 Le malattie infettive (infettivo-diffusive) che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione sono quelle individuate negli elenchi del Ministero della Salute (DMS 15 dicembre 1990).

11.2 Si richiama, in caso di pandemia, l'adeguamento alle prescrizioni indicate nel Piano Pandemico Nazionale ovvero nelle disposizioni degli organismi deputati nella gestione dell'emergenza sanitaria e/o dalla ASL competente per territorio.

g) Modulistica unificata da adottare compresi i servizi per la sepoltura di animali d'affezione, modalità per il trasporto, per la cremazione, per la tumulazione e la conservazione in urne cinerarie

12. Servizi offerti dall'esercente dell'attività di raccolta, trasporto, sepoltura e cremazione degli animali di affezione

Secondo la modulistica richiamata all'art. 3, c. 2, lett. h, il proprietario dell'animale o suoi eredi, dopo la denuncia decesso tramite modello A1 del presente allegato 1, in base ai servizi a pagamento offerti dall'esercente dell'attività di raccolta, trasporto, sepoltura e cremazione degli animali di affezione, può scegliere uno dei servizi sotto elencati:

- ritiro delle spoglie presso l'abitazione o ambulatorio veterinario;
- sepoltura in terreno di proprietà o conferimento presso centri di raccolta autorizzati;
- sepoltura in cimiteri per piccoli animali autorizzati;
- cremazione con dispersione ceneri o restituzione delle ceneri;
- tumulazione in urna cineraria separata in una sepoltura in disponibilità al proprietario dell'animale o suoi eredi.

13. Trasporto delle spoglie animali d'affezione

Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali o congiunti, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, tramite contenitori riutilizzabili oppure a perdere, purché adeguatamente chiusi.

Il trasporto delle spoglie animali per conto terzi viene effettuato esclusivamente da imprese di settore o dalle imprese di onoranze funebri registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'ASL competente per territorio, dando anche comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione.

Le spoglie e le altre parti animali, con riferimento al trasporto per conto terzi, devono essere trasportate in veicoli coperti e/o contenitori riutilizzabili ed ermeticamente chiusi, sulla quale deve essere apposta una targhetta identificativa secondo quanto previsto dalle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" del 07.02.2013.

Durante il suddetto trasporto i sottoprodotti di origine animale sono accompagnati da un documento commerciale (DDT) conforme al modello previsto dall'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011 oppure conforme al modello semplificato, allegato alle suddette Linee guida.

Il DDT deve essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.

Le spoglie animali, qualora provengano da strutture veterinarie (ambulatori, studi, cliniche), devono essere accompagnate da certificazione medica veterinaria (modello B1), che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica ed in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento UE 429/2016 o a qualsivoglia altra zoonosi disciplinata da norme specifiche.

Inoltre, nella certificazione deve essere riportata l'eventuale somministrazione di farmaci eutanasi, chemioterapici o farmaci i cui residui possano costituire un rischio per l'ambiente.

Qualora il trasporto delle spoglie avvenga a cura degli stessi proprietari degli animali o congiunti, le spoglie devono essere accompagnate da autocertificazione del proprietario dell'animale in cui vengano riportati eventuali trattamenti chemioterapici e/o l'assunzione di farmaci nell'ultimo mese di vita dell'animale, specificandone i nomi commerciali, o la relativa assenza.

Il trasporto delle ceneri animali, residue dal processo di cremazione, può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori ermeticamente chiusi.

14. Cremazione degli animali d'affezione

14.1 Per procedere alla cremazione dell'animale d'affezione, il proprietario o l'avente diritto si affida ad una azienda per essere trattato esclusivamente attraverso impianti di incenerimento o altri di categoria simile, riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009.

14.2 Le ceneri derivate dal processo di combustione sono raccolte in contenitori ermeticamente chiusi con l'indicazione in etichetta degli estremi per l'identificazione (specie, numero microchip identificativo - qualora previsto per la specie cremata - nome dell'animale, data di morte, data di cremazione e numero di riconoscimento dello stabilimento che ha effettuato la cremazione).

I contenitori sono consegnati ai proprietari degli animali per la conservazione o la dispersione delle ceneri.

14.3 Le ceneri possono seguire la dispersione in aree private all'aperto e con il consenso dei proprietari delle stesse. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

14.4 In base all'art. 54 della legge regionale 15/2020, le cellette cinerarie possono essere tumulate nelle sepolture di pertinenza dei proprietari degli animali, in urna separata e sigillata, consentendo l'utilizzo multiplo del loculo, a condizione che non sia aerato nel rispetto della vigente normativa a tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente, salvo prescrizioni diverse della ASL di competenza.

Qualora venisse scelta quest'ultima opportunità gli aventi titolo ne chiederanno l'autorizzazione al Comune ove è ubicato il manufatto.

15. Modulistica da adottare

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. h della legge regionale 15/2020, fatti salvi i modelli definiti nelle presenti disposizioni (A e B e richiamati ai punti 6 e 8, e i modelli A1 e B1 richiamati ai punti 12 e 13 delle presenti disposizioni), viene uniformata anche la modulistica indicata nei punti seguenti:

- certificato di visita necroscopica – art. 8 legge regionale 15/2020, modello D;
- trasferimento di salma durante il periodo di osservazione – art. 12 legge regionale 15/2020 – modello E;
- verbale per adempimenti al trasporto – art. 22 legge regionale 15/2020 – modello T (comprensivo del modello T bis);
- Modello V conferimento di mandato di servizio funebre; Modello Z Dispersione delle ceneri;
- Modello Z bis Affidamento delle ceneri; Percorsi di formazione moduli K1, K2.

h) Precisazioni e Specifiche

16. Speciale onoranza

In riferimento all'art. 12, comma 6, della L.R. 15/2020, si precisa che la “speciale onoranza” viene concessa al defunto che in vita ha ricoperto un ruolo di particolare importanza sociale e/o politica e/o culturale e il luogo del trasferimento deve essere corrispondente alla carica assunta in vita dal de cuius. L'autorizzazione a tale procedura viene rilasciata dal Comune in cui si intende effettuare la “speciale onoranza” a seguito di dettagliate e compiute valutazioni da parte del Sindaco.

17. Affido ceneri

Riguardo all'art. 48 della L.R. 15/2020, si precisa che la documentazione relativa alla consegna delle ceneri ai familiari e/o agli aventi titolo è rilasciata dal Crematorio, l'affidamento delle ceneri in abitazione dei familiari e/o aventi titolo è rilasciato dal Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura.

In riferimento all'art. 25 della L.R. 15/2020, l'affido ceneri di feti, prodotti del concepimento o parti anatomiche riconoscibili o la loro dispersione è rilasciato agli aventi diritto previa autorizzazione del servizio competente della ASL di riferimento.

18. Separazione societaria

In riferimento agli artt. 45 e 53 si precisa che la separazione societaria con proprietà diverse è da considerarsi soddisfatta laddove l'esercizio dell'attività funebre e dell'attività crematoria e cimiteriale non siano svolte dal medesimo soggetto, fatta salva la separazione societaria di cui allo stesso comma 2 art. 45, e/o al c.1 art. 53 L.R. 15/2020 che comporta l'individuazione di soggetti diversi per ciascuna attività, con rispettivi organi di controllo societari diversi e separati.

Con riferimento, alla relazione tra l'inciso “proprietà diverse” di cui al medesimo articolo, con riferimento alla disciplina nazionale ed europea si richiama interamente quanto contenuto nel parere, reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS1934 – Comune di Genova – disciplina in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali, pubblicato nel bollettino n. 2 del 8 gennaio 2024.

i) Disposizioni transitorie finali

19. Norme finali e transitorie

19.1 Ai sensi dell'art. 53, comma 6, della legge regionale n. 15/2020, per tutto quanto non espressamente previsto

o non diversamente disposto dalle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa statale vigente.
19.2 La modulistica allegata è modificabile con Delibera di Giunta o Decreto del Dirigente.

20. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni si applicano dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Delibera di Giunta di adozione delle medesime.

MODULISTICA ALLEGATA

Modello A Riconoscimento di libretto sanitario-idoneità del carro funebre;

Modello B Autocertificazione di mantenimento delle caratteristiche di idoneità sanitaria del carro funebre;

Modello C Segnalazione certificata di inizio/aggiornamento/ cessazione attività per agenzia d'affari per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria;

Modello D Certificato di visita necroscopica;

Modello E Modulo di trasferimento salma durante il periodo di osservazione;

Modello A1 Denuncia decesso animale d'affezione;

Modello B1 Autorizzazione trasporto, seppellimento, cremazione, tumulazione animali d'affezione;

Modello V Modulo di conferimento di mandato di servizio funebre; Modello T Verbale per adempimenti trasporto;

Modello T bis autocertificazione di conformità del cofano funebre alla normativa vigente;

Modello Z Dispersione delle ceneri; Modello Z bis Affidamento delle ceneri; Modulo K1 Percorso di formazione di base;

Modulo K2 Percorso di formazione specifica.

Note

1) La norma UNI 11520 prevede infatti un'etichettatura indelebile, non modificabile e leggibile, apposta dal fabbricante ed indicante il paese di fabbricazione. La stessa etichettatura deve contenere un codice univoco che identifica il produttore e a cui corrisponde una scheda tecnica/certificato, anch'essi univoci, riportanti tutte le caratteristiche del cofano (norma di riferimento, specie impiegate, tipologia di cofano ecc.).

Accanto all'etichetta può essere applicato un sistema identificativo ed informativo (codice a barre, rfid, qr code ecc.) contenente le informazioni che devono essere contenute o sulla scheda tecnica oppure impresse sul cofano. Il codice univoco è un sistema di rintracciabilità obbligatorio per la conformità alla norma UNI 11520 che permette di risalire, attraverso la scheda tecnica, a tutte le caratteristiche, requisiti obbligatori e non, del singolo cofano di legno.

2) La norma UNI 11519 definisce una sequenza di metodi di prova che le casse di legno per cofani funebri di tipo non-CSP ("Conformi Senza Prove") devono superare ai fini della verifica della loro idoneità all'impiego. I cofani non-CSP sono tutti quelli destinati al trasporto nonché alla inumazione, tumulazione o cremazione di cadaveri e salme, che presentino differenze rispetto ai modelli CSP realizzati in conformità alla UNI 11520.

3) La UNI EN 13432 | 2002 è una norma tecnica italiana che si armonizza con quelle europee e definisce in particolare i requisiti che gli imballaggi devono possedere per poter essere recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione. Contiene inoltre i criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. Le caratteristiche che un materiale compostabile deve avere sono le seguenti:

1. Biodegradabilità, determinata misurando la effettiva conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica. Questa proprietà è valutata quantitativamente con un metodo di prova standard: EN 14046 (anche pubblicato come ISO 14855: biodegradabilità in condizioni di compostaggio controllato). Il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di 6 mesi.

2. Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva). Misurata con una prova di compostaggio su scala pilota (EN 14045). Il materiale in esame viene biodegradato insieme con rifiuti organici per 3 mesi. Alla fine, il compost viene vagliato con un setaccio di 2 mm di luce. I residui del materiale di prova con dimensioni maggiori di 2 mm sono considerati non disintegrati. Questa frazione deve essere inferiore al 10% della massa iniziale.

3. Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio. Requisito verificato con una prova di compostaggio su scala pilota.

4. Bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di piante (test OECD 208 modificato) è eseguita su campioni di compost dove è avvenuta la degradazione del materiale di prova. Non si deve evidenziare nessuna differenza con un compost di controllo.

5. Altri parametri chimico-fisici che non devono differire dal compost di controllo dopo la biodegradazione sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K. Ciascuno di questi punti è necessario per la definizione della compostabilità ma da solo non è sufficiente. Ad esempio, un materiale biodegradabile non è necessariamente compostabile perché deve anche disintegrarsi durante un ciclo di compostaggio. D'altra parte, un materiale che si frantuma durante un ciclo di compostaggio in pezzi microscopici che non sono però poi totalmente biodegradabili non è compostabile.

4) Alla norma EN 13432 è stata aggiunta la norma UNI EN 14995: 2006 Evaluation of compostability - Test scheme and specification pubblicata in data 13/12/2006 ovvero la norma UNI EN14995 : 2007 Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni. Questa norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14995 (edizione dicembre 2006). La norma specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultate. Per gli imballaggi si applica la UNI EN 13432.

Indice

Disposizioni generali.....	
1. Principi e finalità	
a) Requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori	
2. Caratteristiche e modalità di realizzazione dei cimiteri e dei loculi stagni	
3. Caratteristiche e modalità di realizzazione dei loculi aerati	
4. Requisiti strutturali dei crematori e modalità operative	
b) Requisiti delle strutture destinate al servizio obitorioale e norme gestionali	
5. Requisiti delle strutture destinate al servizio obitorioale	
c) Requisiti dei mezzi di trasporto funebre, delle autorimesse e dei cofani funebri	
6. Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e autorimesse	
7. Requisiti dei cofani funebri	
d) Requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre	
8. Requisiti professionali delle imprese esercenti attività funebre	
9. Requisiti professionali e formativi delle figure professionali per l'esercizio dell'attività funebre e cimiteriale	
e) Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri	
10. Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private fuori dai cimiteri e la tumulazione privilegiata fuori dai cimiteri	
f) Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione	
11. Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione.	
g) Modulistica unificata da adottare compresi i servizi per la sepoltura di animali d'affezione, modalità per il trasporto, per la cremazione, per la tumulazione e la conservazione in urne cinerarie	
12. Servizi offerti dall'esercente dell'attività di raccolta, trasporto, sepoltura e cremazione degli animali di affezione	
13. Trasporto delle spoglie animali d'affezione	
14. Cremazione degli animali d'affezione	
15. Modulistica da adottare	

h) Precisazioni e specifiche

- 16. Speciale onoranza
- 17. Affidamento ceneri
- 18. Separazione societaria

Disposizioni transitorie finali

- 19. Norme finali e transitorie
- 20. Entrata in vigore

Note

MODULISTICA DELL'ALLEGATO 1

N.B.: la veste grafica di ciascun modello può essere modificata, così come possono essere implementate le informazioni in esso contenute, mantenendo comunque inalterati i dati minimi che sono riportati sulla modulistica in oggetto.

LOGO ASL

Prima pagina

RICONOSCIMENTO DI LIBRETTO SANITARIO-IDONEITÀ DEL CARRO FUNEBRE/AUTORIMESSE D.P.R. 10/09/1990
N. 285 art. 20, L.R. 10/07/2020 N. 15 art. 24)

Il/La sottoscritt _____,

in qualità di _____ del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL_ competente per territorio,

dichiara

che il carro funebre destinato al trasporto di cadaveri su strada **è/NON è** rivestito internamente di lamiera metallica o altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Può/NON Può essere, pertanto, posto in servizio, salva la verifica annuale di idoneità ovvero l'autocertificazione di mantenimento nel tempo delle caratteristiche di idoneità e dell'assenza di avvenute variazioni strutturali di cui all'art. 24, c. 5 della L.R. 15/2020.

Carro funebre tipo _____

Targa _____

Luogo e data della verifica _____

Timbro e firma _____

Pagine successive

ATTESTAZIONE DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO IDONEITA' SANITARIA DEL CARRO FUNEBRE E DEI
REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLE AUTORIMESSE
(D.P.R. 10/09/1990 N. 285 art. 20, L.R. 10/07/2020 N. 15 art. 24, art. 55 comma 1, Allegato 1 Lett. C punto 6.8
delle disposizioni applicative della L.R. 10/07/2020 N. 15)

Il/La sottoscritt _____,

in qualità di _____ del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL_ competente per territorio,

controllato lo stato di mantenimento idoneità sanitaria del carro funebre e l'assenza di variazioni strutturali

tipo _____, targa _____ in data

_____ dichiara che il veicolo è:

- idoneo al servizio
- non idoneo al servizio

Le autorimesse per il ricovero dei mezzi funebri site in _____ Via _____ CAP

_____ Comune di _____ autorizzate dal Comune _____

sono provviste di attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli stessi

- La pulizia della carrozzeria è esternalizzata tramite specifico contratto con azienda specializzata
- Le autorimesse se separate dall'attività e destinate al solo ricovero degli automezzi, sono dotate di lavandino con acqua corrente e servizi.

Timbro e firma _____

Note: Il presente libretto sanitario deve essere stampato in formato "A6" a cura dell'impresa titolare del veicolo.

In luogo della verifica annuale può essere redatta l'autocertificazione di cui al modello B del presente Allegato 1 che deve essere conservata nel libretto sanitario del carro funebre.

Logo dell'impresa funebre

Alla Asl di _____

AUTOCERTIFICAZIONE DI MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI IDONEITA' SANITARIA DEL CARRO
FUNEBRE

(D.P.R. 28/12/2000 N. 445 art. 46, L.R. 10/07/2020 N. 15 art. 24)

Il/La sottoscritt _____,

nat_ a _____ (prov. ____) il __/__/____ e residente a _____ (prov. ____)

in _____ n. _____ cap. _____, in

qualità di Titolare / Direttore tecnico dell'Impresa di Onoranze Funebri _____,

sita a _____ (prov. ____) in _____ n. _____,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che il carro funebre tipo _____, targa _____,

rivestito internamente di lamiera metallica e altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile

è in buono stato di conservazione e non ha subito variazioni strutturali dalla data di verifica dell'idoneità
sanitaria eseguita il __/__/____ da personale dell'ASL_ competente per territorio.

Il veicolo sopracitato mantiene pertanto le condizioni verificate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL_
competente per territorio ed è abitualmente ospitato nell'autorimessa/e di

Via _____ in _____ CAP _____ autorizzata dal Sindaco del

Comune di _____

Luogo e data _____

Timbro e firma _____

Modello C

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO/AGGIORNAMENTO/CESSAZIONE ATTIVITÀ PER AGENZIA D'AFFARI
PER DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE IN MATERIA FUNERARIA****(ART. 115 T.U.L.P.S. , DELL'ART. 19 LEGGE N. 241/1990 E DELLA LEGGE REGIONALE 10/07/2020, N. 15)**

Al Comune di

Il/La sottoscritto/a nato/a a.....(prov.) residente
 a.....
 via/piazza.....cittadinanza recapito
 telefonico n..... fax: email..... codice
 fiscale.....

Riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili

Non in proprio, ma in qualità di _____ e
 come tale, in rappresentanza di _____ con
 sede legale in _____ via

 tel _____ Codice Fiscale/P. IVA _____ costituita
 in data _____ iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
 di _____

SEGNALA

- 1) di iniziare l'attività di agenzia d'affari per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza in Via/Corson.
- dalla data di presentazione della presente segnalazione;
- dalla data del _____ successiva alla data di presentazione della presente;

con annessa attività di :

- Impresa di trasporto ed onoranza funebre
- Centro di servizi funebri

- 2) di aggiornare / modificare i dati relativi all'attività di agenzia d'affari per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza in Via/Corso n.

DICHIARA

- consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 11 TULPS; e art. 6 L.R. 15/2020 di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, che è stata dichiarata la chiusura del fallimento in data.....dal Tribunale di

- che l'attività esercitata nei locali di CAT.C1 ed è compatibile con le Norme Urbanistico Edilizie del Comune di.....;
- che la gestione dell'attività non rientra e non è riconducibile in alcun modo, ai casi specifici di incompatibilità citati all'art. 6 comma 8 della L.R. 15/2020;
- che il direttore tecnico di cui all'art. 6, c. 2, lett.a, punto 4 della L.R. 15/2020 è:

Cognome	Nome	CCNL applicato	N° ore contrattuali/settimanali	Tipologia	Attestato di formazione* (indicare ente di formazione, data e luogo dell'attestato formazione)

- di avere la disponibilità dei locali sede dell'attività a titolo di:

- proprietario
- affittuario
- altro.....

- che i predetti locali sono di proprietà del Comune di _____ Sì ___ No ___;

che l'attività:

- si svolge in locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a ____ mq comprensiva dei servizi e depositi
- non si svolge in locali con le caratteristiche sopra indicate;

Da compilare unicamente in caso di locali adibiti ad esposizione e/o vendita al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi

di essere in possesso del certificato prevenzione incendi pratica numero..... rilasciato in data dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di; oppure di aver presentato segnalazione certificata d'inizio attività: Pratica Numero in dataal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 1/8/2011, n. 151

CONSAPEVOLE CHE:

in caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, occorre la nomina di almeno un addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale come indicato all'art.6 comma 8 della L.R. 15/2020 diverso per ogni esercizio.

DICHIARA INOLTRE:

- di avere le seguenti sedi commerciali:

SEDE COMMERCIALE					
CAP	Comune	Via / Corso	Numero civico	Orario di apertura al pubblico	Orario di chiusura al pubblico
ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI / RESPONSABILE COMMERCIALE					
Cognome	Nome	CCNL	Tempo	Tipologia	Attestato di* formazione (indicare ente di formazione, data e luogo dell'attestato formazione)

SEDE COMMERCIALE					
CAP	Comune	Via / Corso	Numero civico	Orario di apertura al pubblico	Orario di chiusura al pubblico
ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI / RESPONSABILE COMMERCIALE					
Cognome	Nome	CCNL	Tempo	Tipologia	Attestato di* formazione (indicare ente di formazione, data e luogo dell'attestato formazione)

SEDE COMMERCIALE					
CAP	Comune	Via / Corso	Numero civico	Orario di apertura al pubblico	Orario di chiusura al pubblico
ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI / RESPONSABILE COMMERCIALE					
Cognome	Nome	CCNL	Tempo	Tipologia	Attestato di* formazione (indicare ente di formazione, data e luogo dell'attestato formazione)

SEDE COMMERCIALE					
CAP	Comune	Via / Corso	Numero civico	Orario di apertura al pubblico	Orario di chiusura al pubblico
ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI / RESPONSABILE COMMERCIALE					
Cognome	Nome	CCNL	Tempo	Tipologia	Attestato di* formazione (indicare ente di formazione, data e luogo dell'attestato formazione)

SEDE COMMERCIALE					
CAP	Comune	Via / Corso	Numero civico	Orario di apertura al pubblico	Orario di chiusura al pubblico
ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI / RESPONSABILE COMMERCIALE					
Cognome	Nome	CCNL	Tempo	Tipologia	Attestato di* formazione (indicare ente di formazione, data e luogo dell'attestato formazione)

SEDE COMMERCIALE					
CAP	Comune	Via / Corso	Numero civico	Orario di apertura al pubblico	Orario di chiusura al pubblico
ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI / RESPONSABILE COMMERCIALE					
Cognome	Nome	CCNL	Tempo	Tipologia	Attestato di * formazione (indicare ente di formazione, data e luogo dell'attestato formazione)

- a) di avere la capacità tecnica e di disponibilità costante nel tempo di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio e specificamente che l'impresa si avvale di addetti con funzioni di personale necroforo in disponibilità continuativa, a garanzia della prestazione, ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15. con un minimo di quattro addetti assunti con contratto subordinato.

ELENCO OPERATORI NECROFORI							
	COGNOME	NOME	CCNL APPLICATO	TEMPO	SCADENZA	TIPOLOGIA	N° FORMAZIONE* (indicare ente di formazione, data e luogo dell'attestato formazione)
1							
2							
3							
4							

*in mancanza: nessuna formazione solamente per il periodo transitorio previsto da disposizioni attuative L.R. 15/2020/ esperienza ventennale / formazione equipollente (corsi extraregionali) alla data di entrata in vigore delle disposizioni approvate dalla Giunta di Regione Liguria.

Riquadro da compilare in caso di Avalimento contratto di appalto o di fornitura con "Centro di servizi funebri"

b) che l'impresa **non** si avvale di operatori necrofori alle proprie dipendenze per l'effettuazione dei servizi funebri e i requisiti di cui all' art.6 c.2 lettera a), punti 1),2) e 5) L.R. 15/2020 relativi ad autorimessa, carro funebre, e personale necroforo e che i requisiti sono soddisfatti tramite contratto di appalto ovvero di fornitura di durata minima triennale con il seguente fornitore:

_____ con sede legale in
 _____ via _____
 _____ tel _____ Codice
 Fiscale _____
 P.IVA _____ costituita in data _____ iscritta al n.
 _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
 _____ con contratto depositato e registrato al n° _____
 il _____ c/o il Comune di _____

Nello specifico l'accordo quadro per la fornitura dei requisiti in avalimento è inerente a:

- Personale necroforo

- Autorimessa e ncc autofunebre
- Appalto di servizio

- che l'impresa ha la disponibilità di n. carri funebri, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 lettera a) punti 1) e 2) della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15, rimessati in Via.....
- di non versare alle condizioni di cui all'art.6 comma 3 lettere a), b), c), d), e), f) e g) L.R.15/2020.
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di(iscrizione R.E.A. n.);
- di essere in regola con i versamenti INPS (ISCRIZIONE N.....);
- di essere in regola con i versamenti INAIL (ISCRIZIONE N.....);

di aver adempiuto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in particolare:

- nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (o assunzione in proprio del Datore di Lavoro laddove consentito) e copia attestato del corso;
- elezione o designazione RLS e copia attestato del corso (laddove necessario);
- nomina Medico Competente qualora i lavoratori siano obbligatoriamente da sottoporre a sorveglianza sanitaria; a tal fine il datore di lavoro dichiara che il personale adibito alla MMC (necrofori) è stato ritenuto idoneo dal medico competente;
- nomina Addetti Emergenze o dichiarazione di assunzione in proprio (laddove consentito) e possesso di copia del corso;
- stesura del documento di Valutazione del Rischio o Documento standard per imprese fino a 200 dipendenti o autocertificazione sostitutiva del DVdR (per imprese fino a 10 addetti e imprese familiari);
- stesura della documentazione circa sopralluoghi del Medico Competente (MC) degli ambienti di lavoro nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del MC;
- autocertificazione circa l'avvenuta informazione;
- autocertificazione circa l'avvenuta formazione nei casi in cui è richiesta;
- comunicazione del rischio.

Si rammenta che gli operatori economici sono tenuti a comunicare, tempestivamente, all'ufficio Suap del Comune ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti minimi per l'esercizio.

CONSAPEVOLE CHE L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- a. usare un registro delle operazioni compiute, vidimato dalla autorità locale di pubblica sicurezza, sul quale riportare di seguito e senza spazi in bianco: il nome, il cognome, il domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito delle operazioni;
- b. non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di documento d'identità e trascrivere gli estremi sul registro di pubblica sicurezza;

- c. tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni con le relative tariffe;
- d. non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella né ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa e comunicare ogni eventuale variazione al Comune;
- e. conservare copia della documentazione relativa ai servizi prestati con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone a cui si riferiscono;
- f. comunicare al Comune ogni variazione dell'assetto societario o della ditta individuale;
- g. non pubblicare inserzioni di prodotti medicinali e di specialità farmaceutiche senza la prescritta autorizzazione prefettizia;
- h. la cessazione dell'attività sarà comunicata all'Ufficio Licenze di Pubblica Sicurezza;

CHIEDE

la vidimazione del giornale degli affari composto da n.....fogli e numerato dal n°al n°.....

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente destinatario
Via/P.zza _____

al quale il sottoscritto ha conferito apposita delega, impegnandomi a comunicare ogni variazione.

Allega: dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159 e ss.mm.ii, con relative copie del documento di identità in corso di validità, da compilare da parte di: altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (SNC: tutti i soci, SAS: socio accomandatario SPA e SRL: rappresentante legale e membri del C.d.A. con poteri di firma);

1. tariffario delle prestazioni in duplice copia (di cui una in bollo);
2. registro delle operazioni "giornale degli affari";
3. modello relativo alla tassa smaltimento rifiuti;
4. copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).
5. fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato, qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo.
6. Tutta la documentazione utile a certificare quanto riportato ai punti sopra.

La presente segnalazione, vidimata c/o il SUAP del Comune, dovrà essere tenuta nel locale a disposizione degli organi di vigilanza e sarà trasmessa dal SUAP alla ASL competente territorialmente e alla Regione Liguria Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali

Si informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti definiti dalla legge.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione degli elenchi regionali previsti dagli artt. 6, c.2, lett. E, L.R. 15/2020.

Luogo

Firma leggibile _____

CERTIFICATO NECROSCOPICO
(D.P.R. n. 285/90 e L.R. n.15/2020 art. 8)

Il sottoscritto Dr./ Dr.ssa, (nome e cognome), medico necroscopo,

dichiara di aver eseguito l'ispezione del cadavere:

nato/a a il

L'identificazione della salma è stata possibile mediante:

documento n° rilasciato da

il cadavere deceduto in data..... alle ore

presso in via Città

(domicilio, casa di cura, altro luogo)

Considerato che:

La chiusura del feretro dovrà effettuarsi dopo:

_____ ore dal decesso

Ricorre la seguente situazione (segnare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono):

- Sussistono elementi che rendono necessario il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria;
- la morte è dovuta a malattia infettiva e diffusiva (comma i art. 11 D.P.R. 285/1990);
- Il cadavere è portatore di radioattività;
- Riduzione del periodo di osservazione per _____;
- Prescrizioni di natura igienico-sanitaria – proposte, osservazioni
_____;

Altro

nelle diverse operazioni dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni

.....
.....;

- Non sussiste sospetto di reato;
- Portatore di pace-maker Sì No ;
- Valido per cremazioni;
- Non valido per cremazioni.

Il presente certificato è rilasciato in il alle ore

IL MEDICO NECROSCOPO

Firma e timbro

**MODULO DI TRASFERIMENTO SALMA O CADAVERE A CASSA APERTA
DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (L.R. 10/07/2020 N. 15 art. 12)**

PARTE A - A CURA DEL MEDICO O ALTRO INCARICATO DALLA DIREZIONE SANITARIA CHE HA CONSTATATO IL DECESSO

Al Comune di decesso _____

Al Comune di destinazione della salma _____

ASL di competenza del Comune di destinazione della salma _____

Il sottoscritto, medico chirurgo, Dr./Dr.ssa _____

Dipendente/Convenzionato con _____

Dichiara che in data _____ presso l'abitazione/ospedale/RSA/località _____

Sito/a _____ in _____

DOPO AVER ESCLUSO
che il decesso è dovuto a malattia infettiva di cui al DM 15 dicembre 1990,

Del/la Sig./ra _____

Nato/a a _____ **il** _____ **cittadino** _____

residente a _____ **in via** _____ **n°** _____

Documento d'identità _____

deceduto/a il giorno _____ **alle ore** _____ **PER CAUSE NATURALI**

DICHIARA CHE NULLA OSTA
All'eventuale trasferimento della salma per la prosecuzione del periodo di osservazione
purché esso avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica e in condizioni che
non vengano ostacolate eventuali manifestazioni di vita

presso:

- Deposito di osservazione comunale sito in via _____ a _____
- Casa funeraria, sita in via _____ a _____
- Struttura Sanitaria denominata _____ a _____
- Abitazione sita in via _____ a _____

_____ **li** _____

Il Medico _____
(timbro e firma)

=====

PARTE B – A CURA DEL RESPONSABILE DELL'IMPRESA FUNEBRE CHE EFFETTUA IL TRASFERIMENTO

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di titolare / direttore tecnico dell'Impresa Funebre _____ con sede a _____

in via _____ n° _____ autorizzazione n° _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____

VISTA la richiesta di trasferimento della salma/cadavere sopra generalizzata effettuata in qualità di avente titolo dal/la Sig/ra. _____

DICHIARA CHE IL TRASFERIMENTO DELLA SALMA O DEL CADAVERE

che il trasporto avverrà in data _____ alle ore _____ a mezzo di autofunebre targata _____ condotta da _____

Luogo di partenza _____

Luogo di destinazione _____

che il trasporto della salma del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 12 della Legge Regionale n. 15/2020 con il cadavere riposto in contenitore non sigillato;

che durante il periodo di osservazione la salma sarà posta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito all'art 12 della Legge Regionale n. 15/2020;

_____, _____

Il dichiarante

=====

PARTE C – A CURA DEL RESPONSABILE CHE RICEVE LA SALMA O IL CADAVERE

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di responsabile / direttore tecnico della struttura _____ con sede in _____

Autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____

Dichiara di ricevere la salma sopra indicata il giorno _____ alle ore _____

L'addetto al trasporto

Il dichiarante

Note per compilazione

1. Il modulo va inviato all'Ufficiale dello Stato Civile ed all'ASL ove è avvenuto il decesso e ove è destinata la salma preventivamente alla partenza. Il modulo in originale con le firme segue la salma/cadavere va inoltrato successivamente al Comune di decesso. In alternativa alla trasmissione del modulo sottoscritto dal medico, prima della partenza della salma, è possibile inoltrare anche i soli dati in esso contenuti per fax o altro sistema telematico ai soggetti titolati ai compiti di vigilanza.
2. I dati del coniuge vanno comunque indicati anche se trattasi di vedovo/a.
3. Il responsabile della struttura ricevente deve dare notizia della ricezione della salma agli stessi soggetti in indirizzo.

COMUNE DI _____.
DENUNCIA DECESSO ANIMALE D'AFFEZIONE

Il sottoscritt _____, nat_ a _____

il ___/___/___ C.F.: _____ Partita IVA _____

residente in questo Comune in Via _____ n. _____ lett. ___ int. ___

tel. _____ cell. _____

in qualità di proprietario della seguente specie di animale avente le caratteristiche:

Specie:	Nome:	Razza:	Cod. Microchip
Taglia:	Tatuaggio:	Colore /Macchie:	
Pelo:	Sesso:	Data e luogo nascita:	:

Ai sensi della legge regionale 15/2020

COMUNICA

il **DECESSO** dell'animale avvenuto il _____

Su volontà del proprietario dell'animale o suoi eredi, si informa che in base ai servizi a pagamento offerti dalla società _____ Registrata/Riconosciuta ai sensi del Reg. CE 1069/2009 con ABP _____ esercente l'attività di raccolta, trasporto, sepoltura e cremazione degli animali di affezione si provvederà a:

- Ritiro delle spoglie presso l'abitazione o ambulatorio veterinario;
- Sepoltura in terreno di proprietà o conferimento presso centri di raccolta autorizzati;
- Sepoltura in cimiteri per piccoli animali autorizzati;
- Cremazione con dispersione ceneri o restituzione delle ceneri;
- Tumulazione urna cineraria in tomba del padrone;

Luogo e data, _____

FIRMA

L'ADDETTO ALLA RICEZIONE

REGIONE LIGURIA

COMUNE DI _____

**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO / SEPPELLIMENTO/CREMAZIONE /TUMULAZIONE DI ANIMALI
D'AFFEZIONE (Art. 54 L.R. 15/2020)**

Il/La Sig./Sig.ra _____ (1)

residente a _____ (2) in via _____ (3)

codice fiscale _____ in qualità di possessore delle spoglie
dell'animale _____ (4) identificato con n° _____ (5) di
taglia _____ (6) avendo peso di circa _____ Kg, dichiara che l'animale sia destinato alla
sepoltura _____ (a) cremazione _____ (b) tumulazione _____ (c), presso
_____ (7) sito nel Comune di _____

- non ha morsicato persone o altri animali nei dieci giorni precedenti la morte (8) e
- non è stato morsicato da animali sconosciuti negli ultimi sei mesi (8)

li _____ / _____ / _____ **Firma del proprietario** _____

identificato con documento _____ (9)

=====

Il sottoscritto medico veterinario _____ iscritto
all'Ordine della Provincia di _____ n. iscrizione _____, esclusa la
presenza di rischi per la salute pubblica, DICHIARA che l'animale

- non è stato sottoposto ad eutanasia / è stato sottoposto ad eutanasia con il farmaco

- non è stato sottoposto a terapia con farmaci i cui residui possono costituire un rischio per l'ambiente/
è stato sottoposto a terapia con cui residui possono costituire un rischio per l'ambiente

AUTORIZZA il trasporto da _____

a _____ per la sepoltura o la cremazione o tumulazione delle spoglie
dell'animale sopra specificato.li _____ / _____ / _____ **Firma e Timbro del Veterinario** _____

(1) Cognome e Nome

(2) Località, Provincia o Stato, se diverso dell'Italia

(3) Via, Piazza,

(4) Indicare la specie animale (es. cane, gatto, furetto ecc.)

(5) n° di identificazione (tatuaggio, microchip), se presente

(6) Indicare se piccola, media, grossa

(7) Indicare la denominazione dell'area di sepoltura

(8) solo in caso di mammifero

(9) Carta di identità N° ... rilasciata da ...; Passaporto N° rilasciato da ...

===== Spazio riservato al gestore dell'area di sepoltura, cremazione, tumulazione=====

La spoglia dell'animale in questione, trasportata tramite la società _____
Registrata/Riconosciuta ai sensi del Reg. CE 1069/2009 con ABP _____ è stata
accolta il _____ nell'area per sepoltura di animali di _____ nel
crematorio di _____ nel cimitero di _____ per essere
tumulato

L'ADDETTO ALLA RICEZIONE _____ li

PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE

	Resp. conduzione attività/ Addetto alla trattazione degli affari	Operatore funebre / necroforo/ addetto al trasporto funebre	Direttore cimiteriale	Addetto cimiteriale o necroforo	Operatore addetto alla conduzione di impianti di cremazione
Numero ore totali	36	36	36	24	36
	Numero ore per modulo	Numero ore per modulo	Numero ore per modulo	Numero ore per modulo	Numero ore per modulo
Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione	6	4	6	2	4
Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto	6	4	2	2	2
Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato	4	2	4	2	4
Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori	2	8	6	6	14
Norme e procedure in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	8	6	8	6	6
Procedure per il trattamento dei cadaveri	2	8	2	2	2
Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni	4	2	4	2	2
Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione	4	2	4	2	2
	36	36	36	24	36

PERCORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA

	Resp. conduzione attività/ Addetto alla trattazione degli affari	Operatore funebre/ necroforo/ Addetto al trasporto	Direttore cimiteriale	Addetto cimiteriale o necroforo	Operatore addetto alla conduzione di impianti di cremazione
Numero ore totali	24		24		
	Numero ore per modulo		Numero ore per modulo		
Normativa che regola i rapporti di lavoro	4		4		
Obblighi del DL in tema di salute e sicurezza dei lavoratori	4		4		
Conduzione del personale e dell'impresa	4		4		
Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese	4		4		
Rapporti con i dolenti e problematiche del lutto	2		2		
Qualità del servizio cerimoniale, riti e usi religiosi	2		2		
Aspetti amministrativi, privacy, contabili e fiscali e formazione dei prezzi	4		4		
	24		24		

LOGO IMPRESA

MODULO DI CONFERIMENTO DI MANDATO DI SERVIZIO FUNEBRE

Il/La sottoscritto/ _____ nato il _____ a _____
residente a _____ in via _____ n. _____
recapito telefonico _____ CF _____

D.I. tipo _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____

in qualità di _____ del/della defunto/a:
Nome e Cognome _____ di _____ anni _____ cittadinanza _____

deceduto/a alle ore _____ del giorno _____ presso _____
nato/a a _____ il _____ a _____

D.I. tipo _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____

residente in vita in _____

Stato civile:

- celibe/nubile
- coniugato/a - unito/a civilmente con _____
- vedovo/a di _____
- già coniugato/a – unito/a civilmente con _____

Incarico la Ditta: _____

ad espletare le pratiche, compresa eventuale cremazione, e ad anticipare, a mio nome e per mio conto, tutte le spese relative all'organizzazione del servizio funebre per il/la suddetto/a defunto/a attenendosi a quanto stabilito nel preventivo allegato.

In particolare:

il trasporto funebre avrà inizio il giorno _____ alle ore _____
con partenza da _____ sosta alle ore _____ presso _____
per lo svolgimento del rito religioso/civile e destinazione finale fino al cimitero di o forno crematorio di _____

Il cadavere è destinato ad essere:

- inumato nel suindicato cimitero
- tumulato nella tomba già esistente (concessione tipo _____ n. _____)
- tumulato in sepoltura da prenotare, per la quale diamo specifico mandato
- cremato con destinazione delle ceneri _____

Vogliate intestare la fattura e/o ogni certificazione fiscale inerente al funerale commissionatovi a:

Nome/Cognome _____
residente a _____ in via _____ n. _____
recapito telefonico _____ CF _____
_____ li _____ Firma _____

Per accettazione e per dichiarazione, ai sensi del **Regolamento generale per la protezione dei dati personali** 2016/679 sulla tutela della privacy, di utilizzare i seguenti dati esclusivamente ai fini del servizio funerario commissionato.

L'Impresa _____ in fede _____

Licenza di P.S. n. _____ del _____ Autorizzazione Amm. n. _____

Del _____ P.IVA _____ C.F. _____

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO CADAVERE
(art.22 L.R. N°15 del 10/07/2020)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
 a _____ residente a _____ in via _____ n° ____
 in qualità di addetto al trasporto, chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di
 _____ nat_ a _____ (Prov.____) il
 _____ residente in vita a _____ (Prov.____), (Stato _____)
 _____ n° ____ Cod. Fiscale (opzionale) _____ , decedut_ il
 _____ alle ore ____ : ____ in _____ con partenza da _____
 previa sosta presso _____ per la celebrazione delle esequie e successiva nella sua
 veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, consapevole della
 responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA CHE:

- Il cofano funebre proviene dai magazzini aziendali cui hanno accesso solo cofani conformi alle prescrizioni stabilite dal DPR 285/90 e dalla L.R. 15/2020;
- Il cofano funebre proviene dai magazzini dell'impresa funebre _____ ed è conforme prescrizioni stabilite dal DPR 285/90 e dalla L.R. 15/2020 come dichiarato da autocertificazione allegata;
- Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore ____:____ come da autorizzazione prot. n. ____ del Comune di _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____
- Durante lo svolgimento del servizio è stata acquisita copia del certificato necroscopico n. ____ del ____ / ____ / ____ o dichiarazione equivalente;
- Esternamente al feretro è stata apposta targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del *de cuius* congruente con i titoli autorizzativi al trasporto;
- A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto, su una delle viti di chiusura del coperchio, un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell'impresa stessa, il numero di autorizzazione e il Comune che l'ha rilasciata), riprodotto anche in calce al presente documento.

E' stato verificato che il cadavere:

- è stato identificato dal Medico Necroscopo dell'ASL _____ che ha rilasciato il certificato necroscopico ed ha apposto il bracciale identificativo;
- è stato identificato Direttore Sanitario, o delegato, dell'Ospedale _____ che ha rilasciato il certificato necroscopico ed ha apposto il braccialetto identificativo;

L'addetto al trasporto dichiara inoltre che il cadavere, qualora in assenza del braccialetto identificativo è stato riconosciuto:

- alla presenza dei familiari del defunto/a ed ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante:
 - documento di identità del cadavere
 (tipo) _____ (numero) _____
 - documento di identità avente titolo
 (tipo) _____ (numero) _____

Il cadavere sopra identificato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conforme alle prescrizioni della vigente normativa in materia (D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii. e L.R. 15/2020) in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, e in particolare:

- È stato racchiuso in DUPLICE cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa, mediante saldatura a fuoco o a freddo;
- È stato racchiuso nella sola cassa di legno foderata internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Salute e idoneo al trasporto, anche fuori regione, per distanze superiori a 100 km;
- È stato racchiuso nella sola cassa di legno (solo per percorsi inferiori a 100 km) (contenitore Bio BARRIERA opzionale);
- È stato praticato il trattamento antiputrefattivo come da certificato del Medico Necroscopo;
- Il cadavere è di soggetto affetto da malattia infetto/diffusiva e pertanto è stato sottoposto al trattamento previsto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990) e sono state adottate particolari precauzioni igienico sanitarie; nella fattispecie, dopo l'incassamento, il feretro, confezionato come sopra descritto, è stato chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.

La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendo-si di idoneo personale e di mezzo di trasporto funebre targato _____ il cui impiego è conforme alle norme vigenti; se necessario, copia del presente documento verrà anche a mezzo telefax o altro sistema telematico, inviata al Comune di partenza e al Comune di destinazione.

Il presente verbale viene allegato, in originale, alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero / forno crematorio di destinazione.

Una copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre, a disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL__ " _____ " – Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica.

_____ lì, _____ L'addetto al trasporto _____

=====

_____ lì, _____

Io sottoscritto/a _____ addetto alla struttura ricevente, denominata _____

sita in _____ ricevo il feretro sopra indicato, il giorno _____ alle ore _____

Il dichiarante _____

NOTE PER LA COMPILAZIONE

L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visione di documento di identità; il sigillo può essere anche di tipo adesivo ma con garanzia di traccia in caso di asporto. Il modello è da compilare e sottoscrivere dall'addetto al trasporto funebre, quando quest'ultimo è eseguito all'interno del territorio comunale o in partenza da esso. In caso di trasporto internazionale provvede l'ASL competente per territorio

LOGO IMPRESA

AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COFANO FUNEBRE ALLA NORMATIVA VIGENTE
(D.P.R. 28/12/2000 N. 445 art. 47, L.R. 10/07/2020 N. 15 art. 22)

Il/La sottoscritt _____,
nat_ a _____ (prov. ____) il __/__/____ e residente a _____ (prov. ____)
in _____ n. _____ cap. _____, in
qualità di Titolare / Direttore tecnico dell'Impresa di Onoranze Funebri _____,
sita a _____ (prov. ____) in _____ n. _____,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che il cofano funebre utilizzato per contenere il cadavere di _____
nat...a.....(Prov.) il __/__/____ residente in vita in
..... (Prov.), (Stato Estero) via/piazza
..... decedut... il alle orein è
conforme alle prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. 15/2020.

Luogo e data _____

Timbro e firma _____

MODULO PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI
(L.R. 10/07/2020 N. 15 art. 49)

Il/la sottoscritto/a Cognome/Nome: _____

data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____

residente a: _____ Via _____ n. _____

in qualità di (1) _____

Consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e ai relativi provvedimenti di esecuzione, in ordine ai luoghi e alle modalità di possibile dispersione, nonché del contenuto dell'articolo 411 del codice penale

DICHIARA CHE, SECONDO L'ESPRESSA VOLONTA' DEL DEFUNTO, EFFETTUERÀ LA DISPERSIONE DELLE CENERI DI (2):

Cognome/Nome: _____ data di nascita: _____

__/__/____ luogo di nascita _____

decesso avvenuto nel comune di _____ il __/__/____

in vita residente a _____ Via _____ n° _____

Codice fiscale _____

a) nel cimitero di: Giardino del Ricordo Cinerario comune

b) in area privata fuori dei centri abitati sita in _____

c) in natura e specificatamente: mare lago fiume

d) Dichiaro altresì che provvederò ad effettuare la dispersione entro.....giorni dal ritiro dell'urna.

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse;
- c) processo verbale degli aventi diritto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli aventi diritto

Dichiaro altresì di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.

Genova, _____

Firma _____

==== (da compilarsi a cura del Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura)=====

La dispersione delle ceneri del defunto _____,

nato il _____ a _____

e deceduto il _____ a _____

è stata autorizzata con atto n. _____, rilasciato il _____

Note per la compilazione

1. L'incaricato della dispersione può essere desumibile dall'espressa volontà del defunto o, in carenza, la dispersione è eseguita dal coniuge, altro familiare, persona avente titolo, esecutore testamentario, rappresentante legale dell'associazione cui risultava iscritto il defunto o da personale autorizzato dall'avente diritto.
2. Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è scelto dall'avente diritto.

AFFIDAMENTO DELLE CENERI
(L.R. 10/07/2020 N. 15 art. 48)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ e residente a _____
in via _____ n° _____

In qualità di _____

(indicare il grado di parentela o la condizione di familiare/aventi titolo)

DICHIARA CHE CONSERVERÀ LE CENERI

del defunto _____, nato il _____
a _____ deceduto il _____
a _____ codice fiscale _____

presso la propria abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____ in
via/piazza _____ n. _____ sotto la propria diligente custodia, garantendone la
non profanazione.

Dichiara altresì:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso/ di pregressa sepoltura o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.

_____ li _____

Firma _____ (2)

==== da compilarsi preventivamente alla consegna a cura del Comune ove è avvenuto il decesso/ di pregressa sepoltura ===

L'urna contenente le ceneri del defunto sopra indicato proviene da:

- cremazione eseguita nel crematorio di _____ in data _____
- dal Cimitero _____ in _____
- da luogo precedentemente autorizzato
- dall'estero

Per l'affidamento dell'urna a familiare o agli aventi titolo è stata verificata la presenza di espressa volontà del defunto o del coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi, secondo documentazione, in originale o copia autenticata, allegata. Conseguentemente si autorizza il trasporto nel luogo sopra individuato.

_____ (timbro e firma)

Il/La sottoscritto/a _____

In qualità di familiare/avente titolo

dichiara di aver ricevuto l'urna funeraria suddetta oggi _____ dalle mani di:

- responsabile /incaricato del forno crematorio
- responsabile/incaricato del cimitero di _____ in _____

per:

- conservarla presso la propria abitazione
- consegnarla al Sig./a _____, conformemente alla volontà del defunto/a, perché la conservi presso la propria abitazione sita in _____

_____ via _____ n° _____ (3)

_____ Il ricevente

_____ L'incaricato alla consegna

Note per la compilazione

1. Il documento deve essere presentato in triplice copia: una è conservata dal Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate), una da chi prende in consegna l'urna.
2. Allegare fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 38, c. 3 del DPR 445/2000.
3. Nel caso l'affidatario sia impedito al ritiro ed abbia delegato altra persona.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-515

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Angelo GRATAROLA		23/05/2024 11:08
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Roberta SERENA		20/05/2024 18:19
* Approvazione Legittimità	Barbara FASSIO		15/05/2024 16:05
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Roberta SERENA		15/05/2024 13:15
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Maria MAZZINO		13/05/2024 17:59

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente